

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 10-03-2008

REGIONE ABRUZZO

Modifica all'articolo 3 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 50
recante "Macellazione per il consumo familiare di animali di
allevamento delle varie specie".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

N. 2

STRAORDINARIO

del 21 marzo 2008

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Modifica all'art. 3 della L.R. 50/2004

1. La lettera b) del comma 1, dell'art. 3 della L.R. 23.12.2004, n. 50
(Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie
specie) è sostituita dalla seguente:
"b) n. 3 suini grassi".

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel BURA.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino
Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 10 Marzo 2008